



CITTÀ DI TREIA

(Provincia di Macerata)

Ufficio del Commissario Straordinario

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CON I POTERI DEL SINDACO N. 2 DEL 15-01-2019

Oggetto: INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO CON POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.
--

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO che:

- la legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo e diritto di accesso è stata più volte modificata e, in particolare:
 - dal decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 avente ad oggetto “*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*”, convertito in legge con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, il quale ha disposto una modifica alla disciplina in materia di conclusione del procedimento amministrativo dettata dall’articolo 2, allo scopo di modernizzare i rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese, introducendo i commi 9-bis, 9-ter, 9-quater e 9-quinquies;
 - dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 avente ad oggetto “*Misure urgenti per la crescita del Paese*”, convertito in legge con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha ulteriormente modificato la disciplina di cui sopra, integrando le disposizioni contenute nel comma 9-bis dell’articolo 2 della citata legge 241/1990;
 - da ultimo, anche dalla legge 190/2012 in materia di prevenzione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;
- l’articolo 2, commi 9-bis e seguenti, della legge 241/1990 prevede il c.d. “potere sostitutivo”, da esercitarsi in caso di inerzia del dirigente o del funzionario competente per uno specifico procedimento amministrativo, con l’obbligo, per l’organo di governo, di individuare, nell’ambito delle figure apicali dell’amministrazione, il soggetto che ne ha la titolarità;
- decorso il termine stabilito per la conclusione di un procedimento, il soggetto (pubblico o privato) può rivolgersi al titolare del potere sostitutivo, il quale è tenuto a portare a conclusione il procedimento entro un termine pari alla metà di quello originario, avvalendosi delle strutture competenti o nominando un commissario;
- il titolare del potere sostitutivo assume la responsabilità della comunicazione del nominativo del responsabile del ritardo ai fini della valutazione dell’avvio del procedimento disciplinare e, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all’organo di governo i procedimenti per i quali non è stato rispettato il termine di conclusione;

- nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte deve essere indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato;
- l'articolo 35, comma 1, lettera l), del D.Lgs. n. 33/2013 prevede che sul sito internet venga pubblicato, oltre a tutti gli altri elementi, anche il nome del titolare del potere sostitutivo;

CONSIDERATO che la nuova disciplina in termini di procedimento amministrativo è finalizzata a rafforzare le garanzie dei privati contro il ritardo dell'amministrazione nella conclusione dei procedimenti amministrativi che li vedono interessati, introducendo, in particolare, l'esercizio di poteri sostitutivi in caso di inerzia del dirigente o del funzionario responsabile;

VISTA la circolare n. 4/2012 del 10/05/2012 della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione pubblica, la quale dispone che il nominativo del soggetto al quale sono stati affidati i poteri sostitutivi deve essere reso noto e pubblicato, con congrua evidenziazione, sul sito istituzionale dell'Amministrazione, con l'indicazione di un indirizzo di posta elettronica al quale il privato interessato possa scrivere per chiedere l'intervento sostitutivo;

CONSIDERATO, inoltre, che l'articolo 97, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dispone che il Segretario Comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività;

VISTO che questo Ente non vanta nel proprio organico personale con qualifica dirigenziale;

RITENUTO, pertanto, alla luce delle disposizioni normative sopra richiamate e della organizzazione del Comune di Treia, necessario procedere all'individuazione del titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis, della legge n. 241/1990;

VISTO il proprio decreto n. 8 del 18/12/2018, con cui si nominava la Dott.ssa Alessandra Secondari titolare della sede di Segreteria convenzionata Treia, Colmurano, Castelsantangelo Sul Nera, con decorrenza dalla presa di servizio della stessa avvenuta in pari data;

RITENUTO di individuare nella persona del Segretario Comunale, Dott.ssa Alessandra Secondari, il Responsabile con potere sostitutivo in caso di inerzia nei procedimenti amministrativi, a far data dal 18 novembre 2018 fino ad eventuale nuovo provvedimento;

VISTI:

- l'articolo 2 della legge 241/1990;
- gli articoli 35 e 43 del D.Lgs. 33/2013;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 16/11/2018, acquisito al prot. n. 20.645 del 04/12/2018, con il quale è stato sciolto il Consiglio comunale di questo Ente e nominato il sottoscritto Dott. Salvatore Angieri quale Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune, conferendo allo stesso i poteri spettanti al Consiglio comunale, alla Giunta ed al Sindaco;

D E C R E T A

1. di INDIVIDUARE, per le motivazioni esposte in premessa, nel Segretario Comunale Dott.ssa Alessandra Secondari la figura a cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia previsto dall'articolo 2, comma 9-*bis*, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
2. di DARE ATTO che, nel caso in cui il Responsabile del procedimento non rispetti i termini di conclusione dello stesso, il privato può rivolgersi al Segretario Comunale perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un Commissario;
3. di DISCIPLINARE, all'uopo, le modalità dell'intervento sostitutivo prevedendo che:
 - a) le richieste di intervento sostitutivo, ex articolo 2, comma 9-*ter* della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., devono essere indirizzate al Segretario Comunale dell'Ente ed inoltrate in forma cartacea, ovvero a mezzo pec, all'indirizzo reso noto sul sito istituzionale dell'Ente;
 - b) il Segretario Comunale, previa verifica della regolarità formale dell'istanza, procede direttamente, oppure, se del caso, inoltra la stessa al funzionario cui si contesta l'inerzia, assegnando un termine per la trasmissione del fascicolo, completo di ogni documentazione e corredato da relazione esplicativa sullo stato del procedimento e sulle ragioni che non ne hanno consentito la conclusione nei termini assegnati; con la medesima relazione il funzionario evidenzia l'effettivo maturarsi per l'esercizio del potere sostitutivo;
 - c) dalla ricezione del fascicolo, il Segretario Comunale verifica la legittimazione della richiesta dell'intervento sostitutivo del richiedente, dandone formale comunicazione al funzionario inadempiente, al Sindaco, agli organi interni di valutazione e controllo, oltre che al cittadino richiedente;
 - d) con tale comunicazione, in caso di ammissibilità dell'intervento sostitutivo richiesto, sono sospese, relativamente al procedimento sollecitato, le competenze gestionali in capo al funzionario inadempiente per essere assunte dal Segretario Comunale; dalla data della comunicazione decorrono i termini di conclusione del procedimento in misura pari alla metà di quelli originariamente previsti;
 - e) il Segretario Comunale assume ogni potere istruttorio, gestionale e decisionale relativo al procedimento, con facoltà di avvalersi degli uffici di competenza per ogni incombenza istruttorio, di acquisire dati e notizie, di richiedere pareri e valutazioni tecniche, di promuovere conferenze dei servizi per l'acquisizione di assensi, nulla osta o pareri di altre amministrazioni eventualmente coinvolte nel procedimento;
 - f) in alternativa a quanto previsto dal precedente punto e), in caso di procedimenti richiedenti competenze e conoscenze specialistiche non sostituibili con supporti istruttori, od in caso di impossibilità oggettiva ad assumere il potere sostitutivo, anche determinata da esigenze connesse all'impegno dello stesso Segretario Comunale in tre distinti Enti comunali, quest'ultimo può delegare l'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento ad altro funzionario di categoria D, senza maggiori oneri per l'Ente;
 - g) la conclusione del procedimento è comunicata all'interessato nei tempi prescritti e con le formalità di rito; la stessa comunicazione è trasmessa al funzionario sostituito, al Sindaco ed agli organi interni di valutazione e controllo;
 - h) il Segretario Comunale trasmette alla Giunta ed agli organi interni di valutazione e controllo la relazione sull'attività condotta nell'esercizio del potere sostitutivo nell'anno precedente, ai sensi e con le modalità previste dal comma 9-*quater* dell'articolo 2 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
4. di PUBBLICARE sul sito internet dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" l'indicazione del soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo a cui l'interessato può

rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter dell'articolo 2 della citata legge 241/1990;

5. di COMUNICARE il presente provvedimento all'interessato per l'accettazione formale della nomina;
6. di TRASMETTERE copia del presente provvedimento ai Responsabili dei Settori, per opportuna e dovuta conoscenza.-

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Salvatore Angieri

Per accettazione:

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Alessandra Secondari